



Città di Legnano

ORDINANZA N°401 DEL 16-11-2017

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN VIA VENEGONI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DEL POPOLO E VIA GAETA, E VIA PASTRENGO, TRATTO COMPRESO TRA VIA VENEGONI E VIA TOTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che, la Giunta Comunale con delibera n. 180/2017, ha istituito una Zona a Traffico Limitato a carattere permanente che comprende via Venegoni, nel tratto compreso tra piazza del Popolo e via Gaeta, e via Pastrengo, nel tratto compreso tra via Venegoni e via Toti;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 226/2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo riguardante interventi di mobilità sostenibile nella zona Oltrestazione, che comprende i lavori di riqualificazione di via Venegoni, con la posa di una pavimentazione di pregio, arredi urbani e illuminazione, volti a migliorare la vivibilità della zona e ad aumentare il grado di sicurezza del quartiere;

Considerato che con l'interdizione del traffico veicolare si rende comunque necessario garantire il transito ai residenti, ai gestori delle attività commerciali e agli altri soggetti autorizzati, nonché alle operazioni di carico e scarico delle merci;

Verificata l'opportunità di individuare spazi per la sosta alternativi a quelli soppressi nell'area riqualificata, al fine di favorire l'utenza degli esercizi commerciali e la sosta residenti e commercianti;

Dato atto delle previsioni inserite nella Delibera di Giunta n. 180/2017, in cui si prevedono aree sosta riservate a residenti e commercianti, stante la peculiarità dell'area, interessata dalla movimentazione veicolare dell'utenza della stazione ferroviaria;

Considerato che in prossimità dell'area sopra indicata insistono numerosi spazi di sosta liberi, a disposizione dei pendolari e che, a breve, verrà attivata una nuova area sosta prospiciente via Gaeta con circa 180 posti auto;

Per quanto sopra espresso si rende pertanto necessario adottare i necessari provvedimenti per regolamentare la circolazione e la sosta nelle vie oggetto degli interventi di riqualificazione urbana in premessa;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada;

Visto l'art. 107 comma 3/f del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Nell'area perimetrata dalla delibera di Giunta comunale n. 180 del 31 ottobre 2017 a Zona a Traffico Limitato a carattere permanente, come definita dall'art. 3 c. 1, punto 54 del D.lgs 285/92 , comprendente:
 - Via Venegoni, nel tratto compreso tra piazza del Popolo e via Gaeta;
 - Via Pastrengo, nel tratto compreso tra via Venegoni e via Toti;

Il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli;

2. L'istituzione di n. 1 area in via Pastrengo, riservata ai veicoli di massa a pieno carico non superiore a 3,5 ton, i quali a tale scopo potranno accedervi transitando nel primo tratto di via Venegoni interdetta alla circolazione, con accesso da piazza del Popolo
3. L'istituzione di n. 1 area di carico/scarico delle merci di cui all'art. 7 c.1 l.g) del codice della strada, riservata ai veicoli di categoria N, in via Gaeta, a ridosso dell'area riqualificata;
4. L'istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli che espongono il contrassegno di cui alla fig. Il 130 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.° 495 modificato con il D.P.R. 30 luglio 2012 n.° 151, nuovo contrassegno Europeo, evidenziato ai sensi degli artt. 120 comma 2 e 149 comma 5 D. Lgs 30.04. 1992 n°285:
 - a. In via Gaeta, in prossimità di via Venegoni;
 - b. In via Gaeta, nel parcheggio antistante la Stazione;
5. L'istituzione della sosta regolamentata a disco orario con periodo limitato consentito, per il tempo massimo di due ore, tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30, nelle seguenti aree:
 - nel parcheggio di via Gaeta in prossimità di via Venegoni per un totale di sei posti auto;
 - in via Toti, nel tratto compreso tra via Pastrengo ed il numero civico 2, per un totale di 15 posti auto;
6. L'istituzione in via Toti su tutto il lato sinistro in direzione di via Pastrengo di un'area di sosta riservata ai veicoli in uso ai residenti e ai titolari di attività commerciale, muniti di apposito tagliando;
7. Di stabilire le seguenti eccezioni al divieto di cui al punto 1, consentendo l'accesso nell'area ai seguenti veicoli:
 - veicoli in servizio pubblico di emergenza e di pubblica utilità, qualora il transito sia necessario allo svolgimento di tale servizio;
 - veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, munite di apposito contrassegno, con possibilità di sostare all'interno dell'area per il tempo necessario alla salita/discesa del titolare del contrassegno;

- velocipedi e veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
 - veicoli di proprietà dei residenti e dei commercianti con attività in loco;
 - veicoli adibiti a cerimonie religiose (funerali), per lo svolgimento delle attività di competenza;
 - veicoli adibiti a vigilanza privata, per lo svolgimento delle attività di competenza;
 - veicoli per il carico e scarico merci, con massa p.c. inferiore a 3,5 ton., diretti al posteggio dedicato di via Pastrengo per le operazioni necessarie;
8. di disciplinare la circolazione e la sosta all'interno dell'area, per i veicoli di cui al punto precedente, nel seguente modo :
- a) i veicoli cui è consentito l'accesso ai sensi del punto 7 possono accedere solo da via Venegoni con uscita obbligatoria verso via Gaeta e sostare all'interno dell'area per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di servizio o di carico/scarico. Quest'ultime devono essere svolte nello spazio prospiciente la propria abitazione o attività commerciale e per un tempo massimo non superiore a 15 minuti;
 - b) divieto di accesso da via Gaeta;
 - c) la velocità massima consentita all'interno dell'area per i veicoli autorizzati all'accesso ed al transito è 10 km/h;
 - d) Per altre motivate esigenze (trasloco, lavori etc.), l'accesso dei veicoli non compresi nel punto 7) deve essere preventivamente autorizzato;
 - e) L'autorizzazione al transito e sosta per i veicoli con massa a p.c. superiori a 3,5 ton. è subordinata al parere dell'Ufficio strade;

L'autorizzazione è da richiedersi all'Ufficio Mobilità del Comando di Polizia Locale di Legnano, via Magenta 171 tel. 0331488622 mail pl.mobilitattrafficio@legnano.org dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
 Il modello per la richiesta di autorizzazione è reperibile sul sito comunale www.legnano.org sezione amministrazione trasparente>attività e procedimenti del settore 5° e dovrà essere presentato almeno 10 giorni prima;

INFORMA

- a) che sull'intera area vige il divieto di sosta, ad eccezione dei casi espressamente previsti nel dispositivo;
- b) che l'inottemperanza alle prescrizioni dettata dalla presente ordinanza è sanzionata a norma dell'art. 7 comma 1 a) e c. 14 Codice della Strada;
- c) che verrà rilasciato un solo tagliando autorizzatorio di cui al punto 6) per ogni nucleo familiare residente e titolari di attività commerciale;

- d) che il responsabile del procedimento è il Sovrintendente Roberto Artale, ufficio Segnaletica, Mobilità e Trasporti;
- e) Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse:
- ✓ al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 285/92;
 - ✓ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR), entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/10;
 - ✓ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l'istallazione della segnaletica stradale;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il Dirigente
Responsabile Settore 5°
Servizi per la Sicurezza e la Mobilità
(Dr Daniele Ruggeri)